

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, CHIAROMONTE, PITTELLA,
CALICE, D'AMELIO, LAPENTA e ZICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1979

Istituzione dell'Università in Basilicata

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la istituzione di una Università statale degli studi in Basilicata sembrava configurarsi come concreto impegno del Governo nell'ambito dei disegni di legge presentati nel corso della passata legislatura in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il disegno di legge governativo n. 851 costituiva, tra l'altro, in linea di massima, il punto di arrivo di un certo numero di disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati nel corso delle precedenti legislature, nonché di un ricco ed appassionato dibattito che aveva coinvolto le forze politiche e sociali della Regione e che, tra l'altro, aveva potuto fondarsi su appositi studi tecnico-progettuali, tra i quali va segnalato un approfondito studio di fattibilità elaborato dal Formez — Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno, su richiesta della giunta regionale in carica.

I termini di questo dibattito vennero riassunti in diversi successivi deliberati del consiglio regionale della Basilicata, nei quali

si è costantemente sottolineato come la istituzione di una Università della Basilicata debba trovare la sua giusta collocazione nel quadro dello sviluppo economico-sociale del Mezzogiorno, teso a superare gli attuali squilibri e la grave situazione di congestamento delle esistenti strutture universitarie in questa area territoriale del Paese, nonché costituire un centro di studi, di ricerca applicata e di aggiornamento finalizzato alla soluzione dei problemi e collegato con le istituzioni della Regione, in un quadro di programmazione economica, sociale e culturale regionale.

È altrettanto noto che il problema della istituzione di un certo numero di nuove Università — unitamente a quello della statizzazione di quelle preesistenti per iniziativa degli enti locali — è stato oggetto di un ampio dibattito parlamentare nelle sedi competenti immediatamente prima del termine anticipato della VII legislatura repubblicana.

Momento importante e significativo di tale dibattito fu, indubbiamente, il parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al-

l'articolo 2 della legge n. 183 del 1976, nel quale anche la pronta istituzione dell'Università in Basilicata veniva considerata come una delle condizioni infrastrutturali necessarie e strumentali affinché gli obiettivi del programma di sviluppo del Mezzogiorno potessero essere meglio perseguiti, rompendo la spirale della emarginazione e della dipendenza scientifica e tecnologica che altrimenti vanificherebbe qualsiasi disegno programmatico e di investimenti produttivi.

Partendo da queste premesse, la Commissione sottolineava come le conclusioni alle quali si stava avviando la Commissione di merito del Senato — nonché l'impostazione del Governo — non rispettassero la oggettiva priorità della dimensione meridionalistica del problema universitario, sia operando uno stralcio a favore dello schema universitario laziale, sia ponendo il problema delle nuove università nel Mezzogiorno in concomitanza con quello di altre nuove sedi nell'area settentrionale del Paese; anzi, proponendo, per queste ultime, l'immediata attivazione e limitando i provvedimenti relativi alle nuove università meridionali alla loro mera istituzione, subordinandone l'attivazione al momento dell'attuazione della riforma universitaria.

Le responsabili preoccupazioni della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, hanno trovato puntuale conferma nel provvedimento relativo al sistema universitario laziale e nel generico auspicio di un indifferenziato e complessivo provvedimento legislativo che la nuova legislatura avrebbe dovuto adottare; con ciò ribaltando le pre-

cedenti deliberazioni del CIPE circa la priorità dell'istituzione di nuove sedi universitarie nelle Regioni del Mezzogiorno che ne fossero prive e prescindendo dalla considerazione che la stessa fruibilità del processo di cambiamento generato dalla riforma universitaria nel Mezzogiorno è condizionato dalla presente situazione caratterizzata da pochi grandi poli degli insediamenti universitari statali preesistenti a fronte di un ben più articolato sistema universitario preesistente nell'area centro-settentrionale del Paese.

Il presente disegno di legge, sia pur limitato alla istituzione della Università statale in Basilicata, intende, tra l'altro, assicurare uno specifico contributo alla tempestiva ripresa di tutto il dibattito più sopra richiamato, al fine di concorrere ad una rapida approvazione di appositi provvedimenti legislativi che si concretizzino in una scelta effettivamente e coerentemente meridionalistica.

In tal senso, e in questo quadro di riferimento, l'articolo 15 del disegno di legge prevede il coinvolgimento delle istituzioni nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, non solo al fine di favorire la soluzione dei problemi finanziari connessi all'istituzione della nuova Università, ma anche di assicurare il ricorso a strumenti operativi in grado di realizzare le opere richieste con le procedure di straordinarietà che la necessità di eliminare, al più presto, uno degli elementi che certamente concorrono al costante aggravarsi della divaricazione Nord-Sud del Paese richiede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

Con effetto dall'anno accademico 1979-1980 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica;

b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica;

c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.

Art. 3.

(Sede dell'Università)

L'Università statale della Basilicata ha sede in Potenza.

L'Università suindicata — ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973,

n. 766 — può tuttavia disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

L'Università della Basilicata può partecipare, inoltre, secondo le modalità previste dallo statuto di cui al successivo articolo 10, alla costituzione e al funzionamento, nell'ambito del territorio regionale, di appositi laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica, quando ciò sia richiesto da specifiche e prioritarie esigenze dello sviluppo regionale.

Art. 4.

(Organizzazione dell'Università)

L'Università statale della Basilicata si organizza in facoltà e in dipartimenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti e il relativo funzionamento. Nello stesso decreto saranno disciplinati, inoltre, lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che in ogni caso dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche, che saranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

Art. 5.

(Comitato tecnico-amministrativo)

Nell'Università istituita con la presente legge, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate dal comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Del consiglio di amministrazione medesimo faranno parte tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza.

Art. 6.

(*Comitati ordinatori*)

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle Università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà, qualora raggiungano complessivamente il numero di 15, eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alle facoltà stesse risulteranno as-

segnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non può rimanere in carica oltre un biennio ed i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'Università e alla sua graduale entrata in funzione.

Art. 7.

(Rettore)

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'Università degli studi della Basilicata sarà nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti dei comitati ordinatori di cui al precedente articolo 6.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare, in materia didattica, da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

Art. 8.

*(Commissione permanente di collegamento
Università-Regione)*

È istituita una commissione permanente di collegamento Università-Regione, composta da rappresentanti per metà designati dal Consiglio regionale, garantendo la presenza proporzionale della minoranza, dalle amministrazioni provinciali e dai comuni capoluogo delle province di Potenza e Matera, e, per metà, designati dall'Università secon-

do le modalità previste dallo statuto di cui al successivo articolo 10.

Lo statuto determinerà altresì i compiti e le funzioni della suindicata commissione; in particolare, la commissione formula proposte alla Regione e all'Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica dell'Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della Regione stabiliti nella programmazione regionale;

b) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare l'accesso ai vari corsi di laurea, in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture didattiche e scientifiche anche per attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione. La commissione ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario;

d) la costituzione ed i programmi di attività dei laboratori o centri di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 9.

(*Convenzioni*)

L'Università degli studi della Basilicata potrà stipulare convenzioni con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

L'Università suindicata potrà altresì stipulare convenzioni, in relazione a specifiche e prioritarie esigenze dello sviluppo regio-

nale, con enti locali e privati, secondo le modalità e le forme previste al primo comma del presente articolo, per regolare la propria partecipazione all'istituzione ed al funzionamento comune di laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica di cui al terzo comma del precedente articolo 3.

Art. 10.

(Statuto)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto della Università di cui alla presente legge.

Lo statuto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

(Organici del personale docente
e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti almeno per il 60 per cento mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 40 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, e per il restante 60 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-1982, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3.

Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo il termine sopra fissato dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario. In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 12.

(Inizio dei corsi di laurea)

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche della Università predetta, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio me-

diante le convenzioni di cui al precedente articolo 9, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, o, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 6, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 2.

Art. 13.

(Centro residenziale)

Presso l'Università statale della Basilicata sarà realizzato un centro residenziale, dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie, destinato ad accogliere per la durata dei corsi personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università, nonché una quota non inferiore al 15 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Regione, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del centro, i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonché per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento, e i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Il centro residenziale dell'Università della Basilicata è compreso fra gli enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 14.

(Onere finanziario)

Per il primo funzionamento del comitato tecnico di cui al precedente articolo 5 è stanziata la somma di lire 100 milioni. All'onere si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante lo stanziamento negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

(Edilizia ed attrezzature didattiche)

Per la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio in uso all'Università a seguito delle convenzioni di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 9, nonché per la costruzione degli edifici e l'acquisizione delle aree necessarie è destinata complessivamente la somma di 40 miliardi di lire, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del centro residenziale universitario.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione della somma di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981, 1982 e 1983.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'Università, sia del centro residenziale, è destinata, a carico dei fondi concernenti il programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la somma di 10 miliardi di lire complessivamente.

La somma di cui al comma precedente sarà ripartita, su proposta del comitato di cui all'articolo 5 della presente legge, dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità, per quanto applicabili, alle direttive del CIPE in ordine ai criteri e alle modalità per l'impiego del fondo

complessivo di cui al suindicato articolo 19, comma secondo, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

Art. 16.

(Norme di rinvio e finali)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

L'Università degli studi di cui alla presente legge si adeguerà al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

	Posti
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14

Facoltà di ingegneria:

Professori universitari	12
Assistenti universitari	16

Facoltà di lettere e filosofia:

Professori universitari	10
Assistenti universitari	12

Facoltà di agraria:

Professori universitari	12
Assistenti universitari	16

ISEF —

TABELLA B

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
primo dirigente	1
direttivi	4
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	8
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	25
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	7
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	16
Carriera esecutiva dei tecnici	25
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	20
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	4
Operai di terza categoria	6